



N. 5924/09 Sent.
N. 1215/06 R.G.L.
N. 55702 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Foggia

Sezione lavoro

Il Tribunale di Foggia, nella persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27.10.2009 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro contrassegnata dal n.1215 Ruolo generale anno 2006 avente ad oggetto: illegittima apposizione del termine;

tra le seguenti parti:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. V. Colonna

... in virtù di procura speciale posta a margine del ricorso introduttivo del giudizio, **ricorrente**

e

Poste Italiane s.p.a. corrente in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ti L. Fiorillo e G. Carrieri in virtù di procura

generale alle liti rilasciata con atto notarile, **resistente**

Conclusioni: come da atti di parte e verbali di causa.

In fatto ed in diritto

Con ricorso del 23.01.2006 il ricorrente ha impugnato il contratto a tempo determinato, stipulato con la società di cui in epigrafe, per il periodo 1.02.2002-30.04.2002, evidenziandone l'illegittimità in ragione della loro genericità. Nelle conclusioni, pertanto, il ricorrente ha chiesto la declaratoria



di nullità del termine apposto, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Nel giudizio si è costituita la società di cui in epigrafe contestando le deduzioni attoree e concludendo per il rigetto della domanda.

La domanda attorea è fondata e, quindi, va accolta.

Prima di affrontare le problematiche prospettate attinenti alla validità o meno del contratto di lavoro a tempo determinato, è opportuno precisare, in primo luogo, che non è ravvisabile nel caso in esame una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, così come sostenuto da Poste Italiane, la quale ha ciò eccepito in ragione della tardività dell'impugnazione del contratto stipulato. Secondo quanto affermato anche recentemente dalla Suprema Corte, dal cui dettato questo giudice non ha ragione per discostarsi, in un giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 24.06.2008, n.17150). Alla luce di tale orientamento, nella situazione all'odierno vaglio, affinché si potesse ravvisare tale ipotesi di scioglimento del vincolo, la società convenuta avrebbe dovuto provare la sussistenza di ulteriori elementi che, unitamente al decorso del tempo, secondo una valutazione complessiva, fossero idonei ad essere



interpretati quale univoca e consapevole rinuncia del lavoratore a far valere il proprio diritto. Tale dimostrazione non è intervenuta e, quindi, l'eccezione sollevata al riguardo dalla convenuta va rigettata.

Partendo dall'analisi del contratto a termine stipulato, va preliminarmente rilevato che lo stesso rientra nella disciplina giuridica dettata dall'art.1 D. Lgs. 368/01 che consente l'apposizione del termine solo in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", e ciò per favorire una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro.

Occorre, peraltro, tenere presente che, sebbene la nuova normativa sopra richiamata sia improntata ad uno spirito di minore rigore rispetto a quella precedente (L.230/62), in caso di specifica contestazione da parte del lavoratore, come nel caso del quale ci si sta occupando, in ordine alla presenza di un nesso causale fra l'assunzione a tempo determinato per lo svolgimento di determinate mansioni e le ragioni poste a fondamento del contratto, affinché il contratto vada esente da una declaratoria di nullità nella parte che fissa un termine di durata al rapporto, è necessario che dalla complessiva lettura dell'atto si possa ricavare, con un grado di sufficiente chiarezza, il legame esistente fra i due momenti. Occorre ribadire, infatti, l'insopprimibile esigenza di tipizzare adeguatamente le ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, restando fermo il principio, recentemente ribadito anche normativamente (cfr. art.1, comma 39, L.247/2007 che ha introdotto il comma 01 all'art.1 D. Lgs 368/2001), secondo il quale la regola è rappresentata dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il ricorso al lavoro a termine è sempre un'eccezione.



Nell'ipotesi in esame parte ricorrente, come detto, ha specificamente evidenziato l'omissione, nel contratto individuale, di elementi determinati idonei a superare ogni profilo di nullità della pattuizione per eccessiva genericità.

Tali argomentazioni appaiono condivisibili alla luce di quanto più sopra affermato.

Come è incontestato, il contratto intervenuto fra le parti per il periodo 1.02.2002 - 30.04.2002 contiene quale causale quella delle "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002".

Trattasi, all'evidenza, di una causale di una genericità tale da non poter non comportare una sanzione di nullità.

In sostanza, la causale posta a fondamento dell'assunzione risulta costituita da una parafrasi dell'art.1 del citato D.Lgs., ampliata da un ampio riferimento a generali processi di riorganizzazione aziendale ed introduzione di nuove tecnologie, il tutto senza nessun, seppur vago, riferimento al soggetto assunto, alla sua destinazione ed alle mansioni da svolgere. Nessun senso ha, poi, il riferimento agli accordi intervenuti in sede sindacale posto che degli stessi non si indica nemmeno l'oggetto o la durata della loro vigenza.



Alla luce delle suesposte considerazioni, ed in forza della previsione dell'art.1419 c.c., il contratto concluso tra le parti con decorrenza dall'1.02.2002 è da reputarsi a tempo indeterminato, con la conseguenza che il rapporto scaturitone è tuttora in vita ed in favore del ricorrente va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno scaturito dall'inadempimento della controparte.

Il danno da risarcire al [REDACTED], stante la pronuncia di incostituzionalità del 14.07.2009 dell'art.4 bis del già citato D. Lgs., introdotto dall'art.21, comma 1 bis, D.L. 112/2008, va liquidato attraverso la corresponsione delle retribuzioni maturate, oltre accessori di legge, a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha provveduto ad offrire la prestazione, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, momento individuabile, alla luce dei documenti in atti, nella richiesta di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, pervenuta alla società convenuta in data 10.03.2004.

In ordine alle richieste istruttorie formulate dalla società, dirette a provare l'aliunde perceptum da sottrarre al risarcimento riconosciuto al lavoratore, occorre rilevare che trattasi di richieste caratterizzate da estrema genericità e, pertanto, inaccoglibili.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane, con ricorso depositato in



data 23.01.2006, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:


- a) dichiara che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fra le parti per il periodo 1.02.2002-30.02.2002 è nullo nella parte dell'apposizione del termine e, per l'effetto, è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore liquidato attraverso la corresponsione in suo favore delle retribuzioni previste per l'inquadramento indicato nel contratto maturate a far data dal 10.03.2004 fino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate decorrenti dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- c) condanna la società al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente liquidate in €.3.000,00, di cui €.1.800,00 per onorario, oltre iva e cap, con distrazione agli avv. n. Colonna

Foggia, 27.10.2009

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C2
(dr.ssa M. Lucia FOGGIERO)

Il Giudice



Depositata in cancelleria il

27 OTT. 2009

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C2
(dr.ssa M. Lucia FOGGIERO)